

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

**per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo 2025/2028**

**dell'Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica ATLETICA SINALUNGA**

### **Art. 1 – Premesse**

Il seguente Regolamento integra lo Statuto dell'APS ASD Atletica Sinalunga, nel seguito semplicemente "Associazione", così come in esso specificato, limitatamente alle modalità di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo 2025/2028 che a sua volta eleggeranno il Presidente dell'Associazione. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto e quindi alle disposizioni di Legge a cui esso rinvia.

### **Art. 2 - Indizione delle elezioni**

- 1. Il C.D. dell'Associazione, in scadenza, convoca l'Assemblea ordinaria degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, nel seguito "Assemblea Elettiva", nei termini previsti dallo Statuto.
- 2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata mediante comunicato ufficiale, inviato a tutti i soci maggiorenni aventi diritto a mezzo di posta elettronica e pubblicato sul sito internet dell'Associazione, entro l'ottavo (8) giorno antecedente la data dell'Assemblea Elettiva.

### **Art. 3 - Commissione Elettorale**

- 1. Le operazioni elettorali saranno svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo uscente.
- 2. L'Assemblea Elettiva designa, fra i soci presenti, i componenti della Commissione Elettorale costituita da un Presidente di seggio e due Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni. I componenti la Commissione Elettorale non devono essere membri del Consiglio Direttivo uscente.
- 3. Al Presidente della Commissione Elettorale spettano inoltre i seguenti compiti:  
controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;  
sorveglianza della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori;

redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni.

- 4. Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente della Commissione Elettorale o da uno Scrutatore.

- 5. Le schede sono nulle allorché contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere.

- 6. Richieste di chiarimenti e di informazione possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [info@atleticasinalunga.it](mailto:info@atleticasinalunga.it).

#### **Art. 4 - Candidature**

- 1. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo non è necessario presentare la propria candidatura. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a far parte del Consiglio Direttivo, a meno che non presentino espressa rinuncia inviando mail a

[info@atleticasinalunga.it](mailto:info@atleticasinalunga.it) almeno cinque (5) giorni prima della data dell'elezioni.

- 2. L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla consultazione elettorale sarà pubblicato entro due (2) giorni precedenti la data l'Assemblea Elettiva sul sito internet dell'Associazione e affisso in modo visibile nella sede legale.

- 3. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle rinunce delle candidature, il numero di candidabili sia minore al numero minimo di componenti del Consiglio (nove), tutte le richieste di rinuncia saranno annullate. In tale situazione, l'Assemblea potrà votare ed eleggere nel Consiglio Direttivo qualunque socio ne abbia diritto.

- 4. Nel caso in cui i candidati, dopo le rinunce, siano pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo, non sarà necessario effettuare alcuna votazione.

#### **Art. 5 - Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti**

- 1. Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.

#### **Art. 6 - Deleghe**

- 1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea Elettiva a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto dal delegante, allegando allo stesso copia

fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva.

- 2. Ogni rappresentante non può avere più di una delega.

#### **Art. 7 - Votazioni**

- 1. Ciascun socio o suo delegato potrà votare per un numero di candidati (o soci, quando non vi siano candidature) pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo. I Soci potranno esprimere, in totale, al massimo 9 preferenze. Se, nel voto, non vengono rispettate tali prescrizioni la scheda viene considerata nulla.

#### **Art. 8 - Schede di votazione e urna elettorale**

- 1. La scheda prestampata riporterà tutti i nominativi dei candidati, gli elettori esprimeranno la loro preferenza con una x davanti al nome del candidato scelto.

- 2. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente diritto di voto (presente di persona o per delega), viene consegnata dalla Commissione Elettorale, dopo l'identificazione dell'Associato e del ritiro dell'eventuale delega in suo possesso, la scheda elettorale prestampata e vidimata dal presidente della commissione elettorale.

- 3. L'elettore esprimerà le sue preferenze massimo nove (9) con una x nell'apposita casella posta davanti al nome dei candidati.

- 4. L'elettore consegnerà la scheda alla Commissione Elettorale ripiegata in 4 e a seguito dell'identificazione dell'elettore provvederà ad inserirla nell'apposita urna.

- 5. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso delle votazioni. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

#### **Art. 9 - Operazioni di scrutinio**

- 1. Le operazioni di scrutinio e di spoglio delle schede di votazione avranno luogo nella sede delle votazioni subito dopo le operazioni di voto e verranno effettuate dalla Commissione Elettorale in seduta pubblica.

- 2. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la Commissione Elettorale riporterà sull'elenco redatto in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente, il numero delle preferenze ricevute assegnando ad ognuno dei soci le relative preferenze ottenute. Al termine delle operazioni di scrutinio e di spoglio, la Commissione

Elettorale provvederà a creare l'elenco dei soci votati per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti, componenti del Consiglio Direttivo i candidati/soci che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, al termine dello scrutinio, fino al raggiungimento del numero stabilito, nove. di componenti per costituire l'organo da eleggere.

- 3. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio sarà redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

#### **Art. 10 - Parità di voti**

- 1. Qualora due o più candidati/soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato/socio con maggior anzianità di iscrizione, ed a parità di anzianità di iscrizione verrà eletto il più giovane anagraficamente.

#### **Art. 11 - Proclamazione dei risultati**

- 1. I risultati delle votazioni, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, saranno proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e affisso in modo visibile nella sede legale.

#### **Art. 12 - Ricorso**

- 1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura delle votazioni.  
- 2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.

#### **Art.13 - Operazioni post elezione**

- 1. Il neo eletto Consiglio Direttivo sarà convocato entro 15 giorni dalla data dell'assemblea, dal consigliere neo eletto più anziano, in questa prima riunione, il consiglio direttivo, elegge il presidente e nomina tra i propri componenti uno o più vice presidenti, il tesoriere, un segretario ed eventuali altre cariche istituzionali.

Sinalunga li 10/02/2025